

COMUNE DI MERCATINO CONCA
(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

E

**PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di MERCATINO CONCA secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

CLASSE DEL COMUNE

Il Comune di MERCATINO CONCA, con popolazione residente al 31.12.95 pari a n. ____ abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i Comuni classificati di classe V.

Art. 3

OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.

Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicitio ad patrium) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

Art. 4

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni si dividono in due categorie: **permanenti e temporanee**.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono **permanenti**.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono **temporanee**.

Art. 5

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui all'art. 3 deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
- motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per le concessioni della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART. 6

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dell'art. 7 della legge 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

ART. 7

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e per l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione, nonché di ripristinare lo stato dei luoghi;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni 10.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ART. 8

PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dell'autorità comunale.

ART. 9

DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

Il sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART. 10

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- c) violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

ART. 11 REVOCA DELLA CONCESSIONE

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni di sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

ART. 12 RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

ART. 13 OCCUPAZIONI ABUSIVE – RIMOZIONE DEI MATERIALI

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione dell'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali assegnando un congruo termine per provvedervi.

Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

ART.14 OCCUPAZIONI D'URGENZA

Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.

Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.

L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.

In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

ART. 15 OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI

Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta comunale sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del decreto 507 e del relativo regolamento comunale.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 16 GRADUAZIONE DELLA TASSA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 189 del 21/12/1987, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza e ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie (delibera C.C. n. 11 del 28.04.1994):

I categoria - nucleo abitato di Mercatino Conca CAPOLUOGO

II categoria - RESTANTE TERRITORIO

ART. 17

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in mq. o ml. arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.

Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ART. 18

MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale.

I vasi delle piante, le balauste e ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 19

TARIFFE

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con Deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art.16 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art.16 in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere:

- a) **occupazioni dalle ore 00 fino a 7 ore;**
- b) **occupazioni dalle ore 7 alle ore 14;**
- c) **occupazioni dalle ore 14 fino alle ore 24.**

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50%.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art.20 del presente regolamento

ART. 20

MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D. Lgs. 507/1993, **la tariffa è ridotta di 1/3;**
- b) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D. Lgs. 507/1993, **la tariffa è ridotta ad 1/3;**
- c) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti **la tariffa è aumentata del 50%;**
- d) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune **è applicata la tariffa ordinaria.**

ART. 21

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio per la concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con Decreto dal Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo del versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

ART. 22

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal predetto ente e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento in conto corrente postale entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito **avviso di accertamento motivato**, nel quale è indicata la tassa, nonché le sopratasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.

Gli **avvisi di accertamento**, sia in rettifica che in ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

La **riscossione coattiva della tassa** si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvederà entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestrecompiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 23

SANZIONI

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sopratassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sopratassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei 30 giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 50 comma 1 del D. Lgs. 507/1993, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3/3/1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L 24/11/1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30/4/1992 n. 285 (e successive modificazioni).

ART. 24

ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un **funzionario** designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del D. Lgs. 504/1993.

Il predetto funzionario, fermo restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

- a) registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 50, primo comma, del D. Lgs. 507/1993;
- b) registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
- c) registro in cui saranno annotate le affrancazioni dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'art. 44, comma 11, del D. Lgs. 507/1993.

Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.

ART. 25

NORME FINALI

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 28/04/94 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

ART. 26

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8/6/1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

**PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

E

**PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

CATEGORIA	IMPORTO
I	L. 34.000 / mq
II	L. 30.600 / mq

A1) Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo uguale o superiore a quello consentito originariamente vedi art. 17 ultimo comma del presente regolamento.

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione fino a 1/3):

CATEGORIA	IMPORTO
I	L. 11.350 / mq
II	L. 10.200 / mq

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%):

CATEGORIA	IMPORTO
I	L. 10.200 / mq
II	L. 9.200 / mq

D) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

E) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D. Leg. 507/1993.

La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determinata **forfettariamente** in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.

La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi: da L. 250.000 a L. 500.000 per km lineare o frazione:

CATEGORIA	IMPORTO (minimo)
I	L. 250.000 per km o sua fraz.
II	L. 225.000 per km o sua fraz.

F) Occupazione di suolo e sottosuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

CATEGORIA	IMPORTO
I	L. 20.000
II	L. 15.000

G) Distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati.

Per ogni distributore e per anno:

LOCALITA' In cui sono gli impianti	<u>TASSA ANNUALE</u> Per ogni serbatoio auton. di capacità fino a 3000 litri	<u>TASSA ANNUALE</u> Per ogni 1000 litri o fraz. sup. a 3000 litri
a) CENTRO ABITATO	L. 60.000	L. 12.000
b) RESTANTE TASSAZIONE	L. 50.000	L. 10000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. , comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42, comma 3, del D. Lgs. 507/1993 in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione sono indicati all'art. 19 del presente regolamento.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

CATEGORIE	IMPORTO
I	L. 2.000 / mq.
II	L. 1.800 / mq.

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così **graduata** :

- 1. occupazioni dalle ore 00.00 alle ore 07.00 :**
Categoria prima L. 400 al mq. indipendentemente dalla durata
Categoria seconda L. 350 al mq. indipendentemente dalla durata
- 2. occupazioni dalle ore 07.00 alle ore 14.00 :**
Categoria primaL. 1.200 al mq. indipendentemente dalla durata
Categoria secondaL. 1.100 al mq. indipendentemente dalla durata
- 3. occupazioni dalle ore 14.00 alle ore 24.00 :**
Categoria primaL. 400 al mq. indipendentemente dalla durata
Categoria secondaL. 350 al mq. indipendentemente dalla durata

Nel caso in cui l'occupazione interessi più fasce orarie, si applicherà esclusivamente la tariffa riferita alla fascia oraria di costo più elevata, senza ricorso al criterio della prevalenza.

Qualora la durata dell'occupazione sia non inferiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 50%.

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Tariffa giornaliera per metri quadrati (riduzione fino a 1/3) :

CATEGORIA	IMPORTO
I	L. 700 / mq.
II	L. 600 / mq.

- C) Per le occupazioni realizzate da venditori su aree pubbliche (ex ambulanti), pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto,** le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.
- D) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con l'esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni e giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante,** le tariffe indicate alla lettera A) sono aumentate del 50%.
- E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante,** le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte dell'80%.
- F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993** la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
- G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune,** si applica la tariffa indicata alla lettera A).
- H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia,** le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.

D) **Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive**, le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte dell'80%.

L) **Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. 507/1993.**

La tassa è determinata in misura **forfettaria** come segue:

TASSA FORFETTARIA		
OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE	OCCUPAZIONI SUPERIORI A UN CHILOMETRO LINEARE	
	DURATA DELL'OCCUPAZIONE	
L. 10.000	Fino a 30 giorni	L. 15.000
L. 13.000	Da 31 a 90 giorni	L. 19.500
L. 15.000	Da 91 a 180 giorni	L. 22.500
L. 20.000	Superiore a 180 giorni	L. 30.000

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

M) **Conteggio delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo in area della medesima categoria.**

Le occupazioni temporanee di cui alla lettera B), effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

N) **Riduzione per le caratteristiche temporale delle occupazioni temporanee.**

Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50% allorchè:

- 1) la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente;
- 2) il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia pagato anticipatamente o in due rate; la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi;
- 3) il soggetto sottoscriva il documento - quietanza messo dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio del trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termina della concessione medesima;

- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
- h) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per la promozione di manifestazioni od iniziative di carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- i) Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- l) I passi carrabili, individuati quali manufatti da chiunque costruiti, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso del veicolo alla proprietà privata, allorchè non risulti richiesta e rilasciata la concessione comunale di passo carrabile;
- m) gli accessi carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, allorchè non risulti richiesta e rilasciata la concessione comunale di passo carrabile;
- n) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili.